Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 7 novembre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1978, n. 674.
Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.

Alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del sopracitato regolamento le cui aziende siano situate sul territorio italiano.

Art. 2.

Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'osservanza di quanto disposto nel regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, e nella presente legge, determinano le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

Gli statuti delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni devono prevedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al citato regolamento:

1) che ciascun socio non possa fare parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative o di altre forme associative aderenti all'associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;

2) che, per le associazioni con non più di 300 produttori associati, nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, che sia socio direttamente o come membro di società cooperativa. Per le associazioni con più di 300 produttori associati l'assemblea è costituita da delegati eletti da assemblee parziali anche su liste separate, convocate, possibilmente, nelle località nelle quali risiedono non meno di 50 soci. In questi casi le società cooperative eleggono, con propria assemblea, i delegati nella stessa proporzione stabilita per i soci singoli dallo statuto dell'associazione. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dall'associazione, recano all'ordine del giorno le materie che formano oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci;

3) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;

4) che l'associazione adotti regolamenti per il proprio funzionamento; definisca programmi di produzione e di commercializzazione; stipuli convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti. Le relative delibere devono essere assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci, dei delegati o dei delegati di cui al precedente punto 2) del presente articolo in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione a condizione che siano rappresentati in proprio, per delega o dai delegati di cui al punto 2) del presente articolo almeno un quinto degli associati;

5) che all'associazione spetti la facoltà di vigilare sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonché di disporre sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;

6) che, salvo quanto previsto al precedente punto 2) del presente articolo, il ricorso alla delega per il voto in assemblea possa avvenire solo a favore di un componente il nucleo familiare;

7) che si promuovano programmi nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;

8) che si promuova la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

9) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione coi competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato;

10) che i rapporti economici tra cooperativa aderente all'associazione e singoli soci della stessa restino regolati dallo statuto della cooperativa medesima.

Art. 3.

Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dal presidente della regione o dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessità, dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovrà essere precisato nei suindicati decreti. In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole dei comitati regionali o nazionali di cui al successivo articolo 11 della presente legge.

Art. 4.

Le regioni determinano le modalità per l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo attribuiti alle regioni medesime, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato, previa diffida e sentito il comitato regionale di cui al successivo articolo 11, la revoca del riconoscimento quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.

Art. 5.

Le regioni determinano altresì:

1) le modalità per il riconoscimento delle unioni regionali che siano costituite, preferibilmente per settori produttivi omogenei, esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla regione con l'osservanza di quanto previsto dalle successive lettere *a*) e *b*). Gli statuti delle unioni devono prevedere:

a) il diritto di adesione delle associazioni riconosciute del settore anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;

b) che a ciascuna associazione spetti un numero di voti proporzionale al numero degli associati;

2) le modalità per la revoca del riconoscimento quando l'unione abbia compiuto gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie e nazionali;

3) le modalità per la partecipazione delle unioni alla programmazione agricola regionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciute le unioni nazionali delle associazioni dei produttori costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

Il riconoscimento è disposto su richiesta di più associazioni del settore interessato che rappresentino, comunque, una quota non inferiore al 5 per cento degli associati e della produzione nazionale del settore stesso.

Le unioni nazionali riconosciute, previo parere del comitato di cui al successivo articolo 11, possono avanzare, al CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, proposte di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei programmi nazionali in agricoltura secondo le procedure previste dalle relative leggi.

In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, a condizione che sia rappresentato almeno un terzo degli associati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad esercitare i poteri di vigilanza e di controllo sulle unioni nazionali riconosciute. Con decreto motivato e previa diffida il Ministro, sentito il comitato nazionale di cui al successivo articolo 11, può disporre la revoca del riconoscimento, quando l'unione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.

Art. 7.

Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e le relative unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato.

Art. 8.

Le associazioni dei produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della loro attività statutaria, delle entrate derivanti:

a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;

b) dai contributi e concorsi finanziari, comunitari e nazionali.

Art. 9.

Le regioni provvedono a concedere contributi, esenti da qualsiasi imposta, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984. La predetta somma è ripartita tra le regioni, con delibera del CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con la commissione interregionale, di cui all'articolo 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle unioni è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

I contributi, esenti da qualsiasi imposta, sono concessi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta commissione interregionale, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del sopracitato regolamento.

I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste forniti, sono esenti da ogni imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle associazioni e delle relative unioni, di cui alla presente legge, beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative.

Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi sono estese alle associazioni dei produttori e alle relative unioni riconosciute per lo svolgimento delle funzioni previste nella presente legge.

Art. 10.

In base a quanto stabilito dall'articolo 18 del regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984 per l'attuazione da parte delle associazioni e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.

La predetta somma è ripartita fra le regioni con delibera del CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le regioni provvedono a concedere contributi di cui ai commi precedenti.

Al fine di favorire interventi sul mercato agricolo-alimentare da parte delle unioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del sopracitato regolamento, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

Il 60 per cento degli stanziamenti di cui ai precedenti commi è riservato alle associazioni e alle relative unioni costituite nei territori indicati dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I contributi sono concessi alle unioni, nei primi cinque anni successivi a quello del riconoscimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal comitato nazionale di cui al successivo articolo 11.

Art. 11.

Le regioni provvedono ad istituire comitati regionali composti da rappresentanti delle unioni riconosciute.

I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite i propri organi regionali, un proprio rappresentante, nonché delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.

Ai comitati regionali spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute. I comitati regionali durano in carica tre anni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un comitato nazionale di settore, composto da rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero proporzionale ai produttori delle associazioni riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante, avente voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, a livello nazionale, nonché delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti.

I comitati nazionali hanno lo scopo di coordinare l'attività delle unioni nazionali riconosciute.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 lu-

glio 1967, n. 622, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Le organizzazioni che intendono fruire degli aiuti di cui all'articolo 10 del regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, devono, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del sopracitato regolamento.

Art. 13.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce i comitati nazionali di cui al precedente articolo 11, chiamando a farne parte, per i primi due anni, in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 11, le organizzazioni di produttori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente articolo 5, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 11, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

Art. 14.

Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni o la revoca dello stesso. Comunicano, altresì, entro il 1° marzo di ogni anno, al suindicato Ministero, le informazioni riguardanti gli altri adempimenti previsti dal regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360.

Art. 15.

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO — MALFATTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. 675.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina alla facoltà di magistero dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 867, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiologia generale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Roma, adottata il 22 settembre 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di psicologia fisiologica con fondamenti biologici ed anatomo fisiologici dei processi mentali I della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, adottata il 12 gennaio 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di psicologia fisiologica con fondamenti biologici ed anatomo fisiologici dei processi mentali I della facoltà di magistero dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di fisiologia generale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica n. 867 sopracitato risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Maria Giuseppina Imperiali D'Afflitto e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di psicologia fisiologica con fondamenti biologici ed anatomo fisiologici e processi mentali I della facoltà di magistero dell'Università di Roma;

Considerato l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisiologia generale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 867, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Maria Giuseppina Imperiali D'Afflitto, alla cattedra di psicologia fisiologica con fondamenti biologici ed anatomo fisiologici e processi mentali I della facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1978
Registro n. 115 Istruzione, foglio n. 371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. **676**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 212, relativo alla scuola diretta a fini speciali per ortottiste, che muta la denominazione in quella di « ortottisti-assistenti di oftalmologia », è soppresso e sostituito dai seguenti, con conseguente spostamento dei successivi articoli.

Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia

Art. 212. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università.

Art. 213. — La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e post operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.

Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini dell'iscrizione all'Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910, dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Art. 214. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Art. 215. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di quattro per anno di corso. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto ai posti che si rendessero vacanti nel corso del 2° e 3° anno. I ripetenti ed i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.

Art. 216. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola.

Art. 217. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.

Art. 218. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;

fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;

ottica fisica e fisiopatologica;

ortottica I;

psicologia infantile.

2° *Anno*:

elementi di patologia oculare;

elementi di farmacologia oculare;

elementi di neuroftalmologia;

nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;

ortottica II.

3° *Anno*:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contrattologia, adattometria, perimetria, senso cromatico);

tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia; EGR, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluorangiografia);

ortottica III;

nozioni di riabilitazione, senso motorio nell'età infantile;

legislazione sanitaria.

Art. 219. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 220. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di « ripetenti ».

Art. 221. — Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.

Art. 222. — Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante

le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica, stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono presentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 223. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda autunnale nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 224. — Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro scelti fra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.

Art. 225. — Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

	1° Anno	Anni successivi
tassa di immatricolazione	1.500	—
tassa annuale di iscrizione	18.000	18.000
costo libretto d'iscrizione	1.500	—
soprattassa annuale per esami di profitto	7.000	7.000
contributo opere sportive ed assistenziali	1.000	1.000
prestazioni di segreteria	4.000	4.000
contributo di riscaldamento	3.000	3.000
soprattassa esame di diploma	—	3.000
	36.000	36.000

Art. 226. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni e contributi di enti pubblici o privati.

Scuola a fini speciali (norma transitoria)
Scuola per ortottisti-assistenti in oftalmologia

Sono ammessi al 3° anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottisti ai sensi dello art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purché abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1978
Registro n. 115 *Istruzione, foglio n.* 369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 677.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1933, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 189 - all'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

chimica delle sostanze naturali;
endocrinologia;
neurochimica.

Art. 191 - il primo comma del suindicato articolo è soppresso e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame al termine di ogni anno e quello triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importa ugualmente un esame al termine di ciascun anno di corso. L'insegnamento biennale di fisiologia generale importa un esame al termine di ogni anno di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1978
Registro n. 115 *Istruzione, foglio n.* 370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **678.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 87, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che lo istituto policattedra di clinica medica II e nefrologia medica muta denominazione in quella di « clinica medica e nefrologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1978
Registro n. 115 *Istruzione, foglio n.* 372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. **679.**

Modificazioni allo statuto della fondazione di culto « La Vincenziana », in Milano.

N. 679. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 5 dello statuto della fondazione di culto « La Vincenziana », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1978
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 2

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1251)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1251, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 agosto 1978, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 5620, seconda colonna, riga 33, dove è scritto: « *macchine* elettroniche; », leggasi: « *misure* elettroniche; »;

alla pag. 5622, seconda colonna, riga 58, dove è scritto: «...principi di *ingegnera* chimica II); », leggasi: «...principi di *ingegneria* chimica II); ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1978.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961, Atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 203, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 3 Sanità, foglio n. 243, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78, nonchè alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed alla assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 4037 del 20 giugno 1978, con cui viene designato il prof. Everardo Zanella, rettore dell'Università degli studi di Parma, quale rappresentante del Ministero medesimo in seno al Consiglio superiore di sanità, per il triennio 1976-78, in sostituzione del dott. Bruno Cammarella, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Il prof. Everardo Zanella, rettore dell'Università degli studi di Parma è nominato componente del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78 in sostituzione del dott. Bruno Cammarella.

Il prof. Everardo Zanella è assegnato alla sezione 1ª.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1978

PERTINI

ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1978
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 271

(8199)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1978.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 934;
Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del successivo giorno 18, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1982;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del successivo giorno 18, concernente l'ulteriore emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1982;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° aprile 1982, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in dieci tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne di quattro cedole ciascuna e sono numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, dal n. 1 al n. 8. La prima colonna, all'esterno, comprende le cedole da quella n. 1, di scadenza 1° ottobre 1978, a quella n. 4, di scadenza 1° aprile 1980; l'altra, attaccata al corpo del titolo, comprende le cedole, da quella n. 5, di scadenza 1° ottobre 1980, a quella n. 8, di scadenza 1° aprile 1982.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta la « Testa di Adamo » dall'affresco di Michelangelo nel corpo del titolo e la « Stella della Pavimentazione della Piazza del Campidoglio » in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice, ornata con motivo di volute di foglie, interrotta nell'angolo superiore sinistro da una formella con cornice sostenuta da mensola con motivo floreale, in cui è inserita un'incisione riproducente la testa del « Davide » di Michelangelo vista di fronte. Lo spazio interno alla cornice è occupato da fondino a linee sottili intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale - del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12 % - di scadenza 1° aprile 1982 - Legge 23 dicembre 1977, n. 934; Legge 14 ottobre 1974, n. 652; - Legge 8 agosto 1977, n. 546; Legge 12 agosto 1977, n. 675; - D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, - n. 43 e DD.MM. 9 e 10 marzo 1978 - Titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie (numero della serie) N° (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1978 - Roma, 3 aprile 1978 - Il Direttore Generale (Baeli) - V° per la Corte dei conti (Tortora) - Il Primo Dirigente (R. Guerriero) - n. 717.000 di pos. (Serie IV) ».

A sinistra della leggenda « Iscritto nel gran libro etc. » è posto un disco, che risalta per fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollo a secco con lo emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale raffigurante la « Battaglia dei Centauri coi Làpiti » opera di Michelangelo, delimitato da un filo di cornice bianco è contornato ai lati verticali da cornice a motivo floreale, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° aprile 1982; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivo architettonico, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato, recanti, rispettivamente, la indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola, nonché, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino a tinta più leggera, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sotto i due spazi quadrangolari suddetti è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Poliennali 12 % - di scadenza 1° aprile 1982 - Legge 23-12-1977, n. 934; Legge 14-10-1974, n. 652; - Legge 8-8-1977, n. 546; Legge 12-8-1977, n. 675; D.L. 29-12-1977, - n. 946, conv. nella legge 27-2-1978, n. 43 - e DD.MM. 9 e 10 marzo 1978 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola nonché del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca una losanga ornamentale che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « B.T.P. 12%-1° aprile 1982 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
per i titoli da L. 10.000 in rosso;
per i titoli da L. 20.000 in arancione;
per i titoli da L. 50.000 in verde-smeraldo;
per i titoli da L. 100.000 in bruno;
per i titoli da L. 500.000 in grigio lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000 in viola-malva;
per i titoli da L. 5.000.000 in bruno-seppia;
per i titoli da L. 10.000.000 in verdino;
per i titoli da L. 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo-avorio; quella dei tagli da lire dieci milioni e cinquanta milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero:

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1978
Registro n. 23 *Tesoro, foglio, n.* 382

(8686)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Goldrink S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di macchine per caffé di origine e provenienza Francia la ditta Goldrink S.p.a. di Firenze ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.Fr. 58.000, di cui al mod. *B*-Import n. 3671307 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze in data 22 luglio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 20 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di mesi sei circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 950958 del 2 maggio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha inteso giustificare il suddetto notevole ritardo imputandolo alla assenza dell'operatore che, quale « amministratore unico » della società, era il solo in grado di disporre gli esborsi necessari al pagamento dei diritti doganali e del deposito cauzionale allora vigente;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dell'interessata con istanza pervenuta il 9 maggio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto appaiono inconsistenti e sono caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Goldrink S.p.a. di Firenze mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze nella misura del 5 % di Fr.Fr. 58.000, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(8418)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta American Parquets S.n.c., in Fabriano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di legno tropicale di origine e provenienza Brasile la ditta American Parquets di Fabriano ha effettuato un pagamento anticipato di $ 9.661,77 di cui al modello *B*-Import n. 5107418 del 16 giugno 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ancona il 16 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di novantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 031013 del 13 marzo 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti rivestono carattere esclusivamente commerciale e, pertanto non esimono dall'osservanza degli obblighi valutari assunti a fronte della predetta notifica bancaria e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta American Parquets di Fabriano mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Fabriano nella misura del 5 % di $ 9.661,77 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 3 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(8417)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.M. Rinaldo Piaggio S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una fresatrice completa di origine e provenienza Francia la ditta I.A.M. Rinaldo Piaggio S.p.a. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 201.810,10, di cui al mod. *B*-Import n. 5974598 rilasciato dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino in data 16 dicembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Savona il 15 luglio 1977 con un ritardo, quindi, di cinque mesi e mezzo, rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 343707 del 17 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta interessata non ha fornito giustificazioni esaurienti in ordine alla ritardata consegna degli impianti da parte dell'estero, malgrado richieste in tal senso fattele dall'Ufficio italiano dei cambi;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 6 settembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.M. Rinaldo Piaggio di Genova mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino nella misura del 5 % di F.F. 201.810,10 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(8422)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mario Ferrero S.r.l., in Torino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una macchina punzonatrice di origine e provenienza U.S.A. la ditta Mario Ferrero S.r.l. di Torino ha effettuato un pagamento anticipato di $ U.S.A. 60.511,66 di cui al mod. *B*-Import n. 4545859 rilasciato dalla Banca commerciale italiana in data 2 maggio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 17 novembre 1975 con un ritardo, quindi, di diciotto mesi circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 811016 del 23 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al mancato collocamento del prodotto sul mercato nazionale a causa della difficile congiuntura economica del momento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 27 giugno 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mario Ferrero di Torino mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di $ U.S.A. 60.511,66 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(8421)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche della azienda esercenti la commercializzazione del prodotto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1978, 28 aprile 1978, 10 agosto 1978 e 5 settembre 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto è prolungata fino al 17 dicembre 1978;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1978

Il Ministro: Scotti

(8766)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Campania.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Vista la proposta della regione Campania, dalla quale risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Campania, provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Salerno - piogge intense del 14-31 marzo, 1-16 aprile 1978; forti abbassamenti di temperatura del 23, 24, 27 e 28 marzo, 7, 8, 14, 15 e 16 aprile 1978; venti forti del 6 e 7 aprile 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1978

Il Ministro: Marcora

(8562)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Autorizzazione all'istituto di semeiotica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal prof. Gianpaolo de Ferra, magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste in data 8 ottobre 1977, intesa ad ottenere la autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 3 agosto 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 settembre 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione dell'autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Trieste, facoltà di medicina e chirurgia, istituto di semeiotica chirurgica, è autorizzata all'attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le due sale operatorie dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università degli studi di Trieste dai seguenti sanitari:

Pietri prof. Piero, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica dell Università di Trieste;

Alagni dott. Giuseppe, aiuto universitario (istituto di semeiotica chirurgica);

Domeniconi dott. Romano, aiuto universitario (istituto di semeiotica chirurgica);

Adovasio dott. Roberto, assistente universitario (istituto di semeiotica chirurgica);

Offer dott. Gabriel, assistente universitario (istituto di semeiotica chirurgica);

Gabrielli dott. Francesco, assistente universitario (istituto di semeiotica chirurgica);

Petricchiutto dott. Edi, assistente universitario (istituto di semeiotica chirurgica);

Pancrazio dott. Francesco, assistente universitario (istituto di semeiotica chirurgica).

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8758)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Autorizzazione all'ente ospedaliero Santa Maria dei Battuti di Treviso al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal dott. Sergio Innocenti, presidente dell'ente ospedaliero Santa Maria dei Battuti di Treviso, in data 17 agosto 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene ad cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 4 maggio 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 settembre 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero Santa Maria dei Battuti di Treviso è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la divisione chirurgica dell'ente ospedaliero Santa Maria dei Battuti di Treviso dai seguenti sanitari:

Ponzetta prof. Tommaso Tommaseo, primario della 1ª Divisione di chirurgia generale;

Bruschi dott. Enzo, aiuto della 1ª Divisione di chirurgia generale;

Simeoni dott. Mario, aiuto della 1ª Divisione di chirurgia generale;

Greselin dott. Silvio, aiuto della 1ª Divisione di chirurgia generale;

Danieli dott. Flavio, assistente della 1ª Divisione di chirurgia generale;

Fabi dott. Fabio, assistente della 1ª Divisione di chirurgia generale;

Dapporto dott.ssa Laura, assistente della 1ª Divisione di chirurgia generale;

D'Ambrosio prof. Gaetano, primario della 3ª Divisione di chirurgia generale;

Tauro dott. Tullio, aiuto della 3ª Divisione di chirurgia generale;

D'Agata dott. Giovanni, aiuto della 3ª Divisione di chirurgia generale;

Di Falco dott. Giuseppe, assistente della 3ª Divisione di chirurgia generale;

Ciaccia dott. Ennio, assistente della 3ª Divisione di chirurgia generale;

Guccione dott. Carmelo, assistente della 3ª Divisione di chirurgia generale.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero Santa Maria dei Battuti di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8757)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Latteria sociale Musei», in Musei

Con decreto ministeriale 13 settembre 1978, il dott. Virgilio Pisu è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Latteria sociale Musei», in Musei (Cagliari), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 3 agosto 1970, in sostituzione del rag. Augusto Sitzia, deceduto.

(8504)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 698 Mod. 25A. — Data: 24 febbraio 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Chiappe Federica Maria Teresa, nata a Ventimiglia il 18 luglio 1894. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 70.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8356)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Zanica

Con deliberazione della giunta regionale 4 settembre 1978, n. 18094, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Zanica (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 23 settembre 1974, n. 75.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari numeri 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, rispettivamente in data 3, 6, 7, 11, 12, 17, 18, 21 marzo 1975 numeri 22 e 23 del 17 aprile 1975.

(8443)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Morimondo

Con deliberazione della giunta regionale 4 settembre 1978, n. 18090, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Morimondo (Milano), adottato con deliberazione consiliare 27 luglio 1977, n. 37.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 27 settembre 1977, n. 65 e 15 dicembre 1977, n. 109

(8444)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

Con deliberazione della giunta regionale 4 settembre 1978, n. 18089, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 30 aprile 1976, n. 2.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 26 novembre 1976, n. 59 e 30 novembre 1976, n. 60.

(8507)

Variante al piano regolatore generale del comune di Montorfano

Con deliberazione della giunta regionale 25 luglio 1978, numero 17819, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Montorfano (Como), adottata con deliberazione consiliare 13 settembre 1977, n. 21, relativa alla zona compresa fra le vie Brianza, Albese e il monte in zona C3.

(8445)

Variante al piano regolatore generale del comune di Sondrio

Con deliberazione della giunta regionale 22 giugno 1978, numero 16885, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sondrio, adottata con deliberazione consiliare 9 maggio 1977, n. 73, relativa alle norme tecniche di attuazione.

(8446)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bresso

Con deliberazione della giunta regionale 12 settembre 1978, n. 18232, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bresso (Milano), adottata con deliberazione consiliare 29 aprile 1975, n. 208, relativa alla riduzione della capacità insediativa, all'aumento delle aree da destinare a standards, e ad alcuni articoli delle N.T.A.

(8447)

Variante al piano regolatore generale del comune Ponte di Legno

Con deliberazione della giunta regionale 4 settembre 1978, n. 18100, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Ponte di Legno (Brescia), adottata con deliberazione consiliare 28 maggio 1977, n. 244, relativa alla frazione Pezzo.

(8448)

Variante al piano regolatore generale del comune di Cinisello Balsamo

Con deliberazione della giunta regionale 12 settembre 1978, n. 18233, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cinisello Balsamo (Milano), adottata con deliberazione consiliare 5 giugno 1974, n. 287, relativa alla zona compresa fra via Ariosto, via Monte Santo e via XXV Aprile.

(8449)

Variante al piano regolatore generale del comune di Lissone

Con deliberazione della giunta regionale 12 settembre 1978, n. 18235, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Lissone (Milano), adottata con deliberazione consiliare 23 febbraio 1978, n. 12, relativa all'art. 36 delle norme tecniche di attuazione.

(8505)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a venti posti di sostituto per la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Genova.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 15, parte seconda, del 21 maggio 1978, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale P.T. di Genova 29 settembre 1977, n. 3, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a venti posti di sostituto, bandito con ordinanza 30 luglio 1976.

(8297)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione di consulenti socio-economici presso l'Università degli studi di Camerino.

L'Università degli studi di Camerino, facoltà di giurisprudenza, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la regione Marche ha istituito, in applicazione degli articoli 51 e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153, un corso di formazione per venticinque consulenti socio-economici da utilizzarsi nella regione Marche.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie e forestali o medicina veterinaria o scienze naturali o biologiche o diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario (80 % dei posti a disposizione) — età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 40; oppure abbiano per almeno cinque anni svolto attività di direzione, documentata, in organizzazioni professionali, sindacali e cooperative di interesse agrario (20 % dei posti a disposizione) — età non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 45.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere dirette al rettore dell'Università degli studi di Camerino (Macerata) e redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dalla segreteria dell'Università degli studi di Camerino (Macerata).

(8734)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a ventidue posti (aumentati a ventisei) di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S., 7ª edizione straordinaria del 31 ottobre 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 maggio 1978, n. 5869, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1978, registro n. 11 A.N.A.S., foglio n. 39, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a ventidue posti (aumentati a ventisei) di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1975, n. 7242, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1976.

(8779)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Concorso al posto di medico generico per la medicina sociale e scolastica vacante nel comune di Chiaravalle

Il medico provinciale rende noto che con decreto 2 ottobre 1978, n. 5061, è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di medico generico per la medicina sociale e scolastica a tempo pieno vacante nel comune di Chiaravalle.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Ancona entro le ore 12 del 31 gennaio 1979.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso gli ordini dei medici, le prefetture e gli uffici dei medici provinciali.

(8515)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Riapertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania.

Il veterinario provinciale rende noto che con decreto 12 ottobre 1978, n. 1996, sono stati riaperti i termini del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania al 1° gennaio 1978.

Il nuovo termine scade alle ore 12 del 28 febbraio 1979.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del veterinario provinciale di Catania.

(8514)

OSPEDALE «SS.MO ROSARIO» DI VENAFRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(3929/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(3933)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto del servizio autonomo di cardiologia - unità coronarica;

due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio di emodialisi (aggregato alla divisione di medicina generale);

un posto di assistente della sezione autonoma di malattie infettive;

un posto di assistente della sezione autonoma di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(3934/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(3935/S)

OSPEDALE « L. BONOMO » DI ANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare;

un posto di aiuto del servizio di neuroradiologia;

un posto di assistente della sezione infettivi;

un posto di assistente del centro di ginecologia preventiva;

un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso;

un posto di assistente del centro emotrasfusionale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Andria (Bari).

(3936/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Andria (Bari).

(3937/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. MONALDI » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sette posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli.

(3926/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di geriatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(3927/S)

OSPEDALE DI MATERNITA DI FOGGIA

Concorso a due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Foggia.

(3921/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « S. GIUSEPPE » DI RIMINI

Concorso ad un posto di assistente medico addetto alla sezione di specialità di neuropsichiatria infantile aggregata alla divisione di medicina pediatrica.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto alla sezione di specialità di neuropsichiatria infantile aggregata alla divisione di medicina pediatrica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato della legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge della regione dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rimini (Forlì).

(3920/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONÀ DI PIAVE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del laboratorio di ricerche chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(3922/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso il dipendente ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(3928/S)

OSPEDALE CIVILE « PAPA GIOVANNI XXIII » DI GRADO

Concorso a due posti di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grado (Gorizia).

(3916/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di assistente di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(3917/S)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(3918/S)

OSPEDALE « CHIARENZI » DI ZEVIO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Zevio (Verona).

(3919/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1978, n. 35.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1978, presso istituti e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1978, presso istituti di credito e aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, S.r.l., con sede in Saint-Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive lire due miliardi.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato agricoltura e foreste - gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio «fontina».

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, è, altresì subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza ed impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per lo esercizio finanziario 1978, con l'assegnazione all'apposito capitolo 2610 dell'esercizio stesso della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1978, n. 36.

Aumento, limitatamente all'anno 1978, della spesa per la applicazione della legge regionale 3 gennaio 1977, n. 1, recante norme per la concessione di contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate dalla C.E.E. (F.E.O.G.A.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, limitatamente all'anno 1978, la maggiore spesa di lire duecentomilioni per l'applicazione della legge regionale 3 gennaio 1977, n. 1, recante norme per la concessione di contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate dalla C.E.E. (F.E.O.G.A.).

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 4220 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, previo prelievo di pari somma del cap. 2745 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in aumento:

Cap. 4220. — Spese per contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate dalla C.E.E. (F.E.O.G.A.). Legge regionale 3 gennaio 1977, n. 1 . . . . . . L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta

Aosta, addì 19 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1978, n. 37.

Proroga, con modificazioni, per l'anno 1978, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata, per l'anno 1978, l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti nuove modifiche.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, già modificato con l'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21 e dall'art. 2 della successiva legge regionale 12 agosto 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al costo accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio il seguente importo massimo:

L. 16.000.000 per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'ammodernamento di alloggi o la sistemazione di rilievo di alloggi già esistenti ».

Art. 3.

Il capoverso lettera *c*) dell'art. 4 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, come modificato e integrato dall'art. 1, punto 4, della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, dallo art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, dall'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, dall'art. 5 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, dall'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« *c*) il lavoratore dipendente che singolarmente o unitamente al coniuge risulti titolare di un reddito imponibile netto complessivo annuo superiore a L. 8.000.000, al netto della detrazione di L. 100.000, per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico.

Il lavoratore dipendente che intenda beneficiare del contributo regionale deve comprovare, con il modello "101" rilasciato dal datore di lavoro e con altra eventuale documentazione prevista dalla legge, di non superare, nè singolarmente nè unitamente al coniuge, il limite di reddito imponibile netto complessivo annuo di otto milioni di lire.

L'artigiano, il coltivatore diretto e l'ambulante che, singolarmente o unitamente al coniuge, risultino titolari di un reddito lordo complessivo annuo non inferiore a L. 6.000.000, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico.

L'artigiano, il coltivatore o l'ambulante che intenda beneficiare del contributo regionale deve dimostrare, con dichiarazione rilasciata dall'ufficio imposte dirette o con il modello "740", relativi all'ultimo reddito definito prima della presentazione della domanda, di non raggiungere, nè singolarmente nè unitamente al coniuge, il limite di reddito lordo complessivo annuo di sei milioni di lire ».

Art. 4.

Il capoverso lettera *f*) dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, con l'art. 9 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, con l'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 40 e con l'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente a carico:

a) per i lavoratori subordinati e per i pensionati (ex dipendenti):

fino a L. 5.000.000 annui: punti 10;

per i redditi compresi fra L. 5.000.001 e L. 8.000.000 il punteggio di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 300.000 annue eccedenti i 5.000.000, con riduzione a punti zero per i redditi superiori a L. 7.700.000;

b) per gli artigiani, i coltivatori diretti e gli ambulanti (anche pensionati):

fino a L. 3.000.000 annui: punti 10;

per i redditi compresi tra L. 3.000.001 e L. 6.000.000 il punteggio massimo di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 300.000 annue eccedenti L. 3.000.000 con riduzione a punti zero per i redditi superiori a L. 5.700.000 ».

Art. 5.

L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'anno finanziario 1978 ai sensi del paragrafo 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire due miliardi; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire unmiliardoseicentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire ottantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno 1997.

L'onere annuo di cui al precedente comma graverà sul capitolo 2655 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 80.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della parte spesa dello stesso bilancio (punto n. 3 dell'allegato *F* al bilancio medesimo).

All'onere di L. 80.000.000 per gli anni dal 1979 al 1997 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 40, è così modificato:

per il 25 % in contributi per l'acquisto di alloggi di primo trasferimento costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1969;

per il 35 % in contributi per la costruzione di nuovi alloggi;

per il 40 % in contributi per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.

Art. 7.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, per le operazioni di mutuo previste all'art. 5 della presente legge, sono valutati in annue L. 1.000.000 e graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per lo anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da riduzione di pari importo del cap. 1925 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Per gli anni futuri, gli eventuali oneri necessari saranno iscritti con la legge d'approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 8.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 1925. — Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di cassa	L.	1.000.000
Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*)	»	80.000.000
Totale . . .	L.	81.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) .	L.	1.000.000
Cap. 2655. — Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24 e 20 giugno 1978, n. 37)	»	80.000.000
Totale . . .	L.	81.000.000

Nell'allegato *I* è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 20 giugno 1978, n. 37. Garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l'assessore alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 % a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento su cespiti delegabili, nonchè a sottoscrivere le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1978, n. 38.

Autorizzazione di spesa per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1978, per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Valle d'Aosta, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge statale 14 aprile 1975, n. 103, è autorizzata la spesa annua massima di L. 5.000.000.

La predetta spesa sarà approvata e liquidata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 360, che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

Il finanziamento della predetta spesa di L. 5.000.000 è assicurato mediante riduzione di una somma di pari importo dello stanziamento del cap. 825 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

L'importo della spesa per l'applicazione della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, è ridotto, a decorrere dal corrente anno finanziario, da lire 72 milioni a lire 67 milioni.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 825. — Spese per l'applicazione della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, recante provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione . . . . . . L. 5.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 360 (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Valle d'Aosta . . L. 5.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1978, n. 39.

Norme integrative della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi di cui alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 33, possono essere concessi a comuni e consorzi di comuni al fine di consentire il completamento di infrastrutture per le quali siano già stati erogati finanziamenti ai sensi delle leggi regionali 28 agosto 1971, n. 14 e 11 agosto 1976, n. 33.

Detti contributi sono concedibili anche se tali infrastrutture non sono esplicitamente menzionate nel piano regionale e nei piani comunitari di cui all'art. 1 della citata legge 11 agosto 1976, n. 33 e comunque anche prima dell'approvazione dei piani medesimi.

Analogamente possono essere stanziate ulteriori somme per consentire il completamento di opere già dichiarate di interesse regionale e ammesse a finanziamento ai sensi dell'art. 7 della citata legge regionale 28 agosto 1971, n. 14.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1978, n. 40.

Proroga, per l'anno 1978, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, è prorogata per l'anno 1978 con le stesse norme e modalità.

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 80.000.000 per l'anno in corso 1978.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *b*) della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1978 all'anno 1982.

Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 70.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1978 all'anno 1999.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978 graverà sui seguenti capitoli della parte spesa del bilancio stesso:

Cap. 4076. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (ai sensi art. 8, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 e della legge regionale 20 giugno 1978, n. 40).

Cap. 4077. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (ai sensi art. 8, secondo comma, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 e della legge regionale 20 giugno 1978, n. 40).

Cap. 4078. — Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, *per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste* dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (ai sensi art. 8, terzo comma, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 e della legge regionale 20 giugno 1978, n. 40).

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2745 dello stato di previsione della spesa dello stesso esercizio finanziario 1978.

All'onere previsto ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo per i successivi esercizi finanziari dall'anno 1978 all'anno 1999 si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 4076. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (ai sensi art. 8, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1977, numero 26 e della legge regionale 20 giugno 1978, n. 40)	L.	80.000.000
Cap. 4077. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (ai sensi art. 8, secondo comma, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 e della legge regionale 20 giugno 1978, n. 40)	»	50.000.000
Cap. 4078. — Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (ai sensi art. 8, terzo comma, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 e della legge regionale 20 giugno 1978, n. 40)	»	70.000.000
Totale . .	L.	200 000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*)	L.	200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1978, n. 41.

Modificazioni della legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, recante provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, è sostituito con il seguente:

« In analogia a quanto stabilito con regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e con regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1126, agli enti ed ai privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'autorità forestale regionale compiono lavori di rimboschimento di terreni nudi, erbati e cespugliati aventi vocazione forestale nonchè lavori iniziali di cure colturali per la ricostituzione di boschi degradati, e relative opere connesse, la Regione può concedere contributi sulle spese ammesse, dedotti i contributi eventuali concessi dallo Stato, nelle seguenti misure percentuali:

75 % per le domande presentate da singole persone fisiche;

90% per le domande presentate da enti locali e consorterie, nonché da consorzi, cooperative e società semplici regolarmente costituiti allo scopo di promuovere la silvicoltura su terreni di proprietà dei membri;

ovvero per le domande sottoscritte comulativamente da almeno due persone fisiche proprietarie di terreni a vocazione forestale, anche non contigui, senza alcun riguardo per l'entità della superficie totale.

Per le superfici aventi un'estensione inferiore a 2500 metri quadrati non viene concesso alcun contributo, e si provvede invece alla gratuita concessione di un numero di trapianti, atti al rimboschimento, valutato dal servizio forestale, ed alla gratuita assistenza tecnica.

Il contributo nella misura del 90 % della spesa ammessa è tuttavia subordinato in ogni caso all'inclusione dei terreni oggetto dei lavori entro i confini amministrativi di un solo comune, salvo che si tratti di terreni racchiusi entro i limiti fisici di un solo sottobacino idrico tributario della Dora Baltea.

Per l'impianto di pioppi e di altre specie atte all'arboricoltura da rendimento in terreni agricoli il contributo regionale è pari al 50 % delle spese di primo impianto ammesse, per qualunque richiedente. Tale contributo è comprensivo tanto delle spese di lavorazione del suolo quanto del costo delle piante, ed è limitato a piantamenti di almeno 50 alberi. Per piantamenti di entità numerica inferiore il contributo si limita alla distribuzione del materiale d'impianto a prezzo di costo.

Il costo d'impianto è a totale carico della Regione qualora si tratti di rinsaldamento ed abbellimento di strade, e di abbellimento di edifici destinati all'uso pubblico o di proprietà di enti pubblici.

Il piantamento di alberi a fini ornamentali di edifici di proprietà privata non costituisce rimboschimento nè arboricoltura ed è a totale carico del richiedente, al quale le piante vengono cedute al prezzo stabilito da apposita deliberazione di giunta.

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, è sostituito con il seguente:

« Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso per intero, previo collaudo, ove siano trascorsi:

tre anni dall'impianto per i rimboschimenti;

due anni dall'impianto per l'arboricoltura da legno nei terreni agricoli;

immediatamente dopo l'avvenuta ricostituzione di boschi degradati limitata a semplici operazioni colturali, nonché dopo l'avvenuta esecuzione delle opere connesse.

E' consentita la concessione di acconti proporzionati allo importo dei lavori di impianto eseguiti e debitamente accertati. La misura degli acconti non può superare l'80 % della quota di contributo corrispondente a detti lavori.

Non si fa luogo ad ulteriori pagamenti in acconto ove non sia eseguita quella parte di lavori per i quali siano stati effettuati altri pagamenti a titolo di acconto ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1978, n. 42.

Modifica della pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato regionale della pubblica istruzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la nuova pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato regionale della pubblica istruzione, quale risulta dall'unita tabella allegato *A*.

La qualifica e il posto di direttore di ragioneria presso lo assessorato suddetto, di nuova istituzione, sono inseriti nel ruolo del personale di ragioneria della carriera direttiva, di cui all'allegato *C* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1.

Nella tabella organica dei posti e del personale della segreteria generale, di cui all'allegato *A* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono soppressi due posti di usciere.

L'elenco dei servizi e degli uffici dell'assessorato della pubblica istruzione è riportato nell'allegato *B* alla presente legge.

Gli allegati *A* e *B* alla presente legge sostituiscono, per la parte riguardante il suddetto assessorato, la tabella allegato *A* e l'elenco allegato *B* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1.

Sono abrogati gli articoli 50, 51 e 52 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per la nomina al posto di sovraintendente agli studi, a parziale modifica dell'art. 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, sono richiesti, oltre al possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti titoli di servizio: aver prestato servizio di ruolo per un periodo di almeno quattro anni in posti direttivi della sovraintendenza agli studi; oppure essere titolare di posti di dirigente nell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione o essere inquadrato nei ruoli dello Stato o della Regione del personale scolastico ispettivo o direttivo o del personale docente delle scuole di istruzione secondaria e artistica, con l'anzianità di carriera prescritta per accedere a posti di provveditore agli studi.

Per la nomina al posto di direttore di ragioneria, di nuova istituzione, è prescritto il possesso del diploma di laurea in economia e commercio e del diploma di ragioniere.

Per la nomina ai posti di archivista ricercatore sono titoli di studio validi, oltre al diploma di maturità classica, anche i diplomi di maturità scientifica e magistrale.

Per la nomina ai posti di sovraintendente agli studi, di archivista paleografo, di primo segretario capo servizio dello ufficio legislativo, contenzioso e organi collegiali e di archivista ricercatore non ha applicazione la norma di cui al secondo comma dell'art. 79 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, il personale insegnante di ruolo della Regione distaccato a prestare servizio in posti di organico dell'assessorato della pubblica istruzione alla data di entrata in vigore della legge medesima, può essere inquadrato, a domanda, nel posto ricoperto per comando, previe dimissioni dal ruolo di appartenenza, purchè sia in possesso dei titoli di appartenenza, purchè sia in possesso dei titoli di studio e di specializzazione prescritti per la nomina nel posto medesimo.

Gli insegnanti predetti saranno inquadrati con l'intero riconoscimento, ai fini economici e di carriera, dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I servizi scolastici dell'assessorato della pubblica istruzione curano la trattazione degli affari attribuiti all'ufficio scolastico regionale dalle leggi dello Stato e della Regione.

Il sovraintendente agli studi, con atto scritto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, può delegare ai capi servizio l'emanazione e la firma dei provvedimenti concernenti la carriera e il trattamento economico del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti dipendenti della Regione.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire sessanta milioni, graverà sul cap. 5925 dello stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

quanto a lire quaranta milioni mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto numero 1 all'allegato *E* del bilancio stesso);

quanto a lire venti milioni mediante riduzione di pari importo del cap. 6780 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.

Per gli esercizi futuri le spese saranno iscritte con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti allegato *E*)	L.	40.000.000
Cap. 6780. — Spese per l'acquisto di materiale didattico, di consumo, per le esercitazioni pratiche e spese d'ufficio e per materiale di pulizia nelle scuole di ogni ordine e grado	»	20.000.000
Totale	L.	60.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 5925. — Stipendi, paghe e retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'assessorato	L.	60.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1978

ANDRIONE

ALLEGATO *A*

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Qualifiche del personale Servizi	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
Servizi scolastici:				
Sovraintendente agli studi - Dirigente dell'assessorato		1	direttiva	A/2
Primi segretari capi servizio		2	direttiva	A/3
Primo segretario capo servizio uffici legislativo-contenzioso e organi collegiali		1	direttiva	A/3
Direttore di ragioneria		1	direttiva	A/3
Ragioniere		10	concetto	B
Segretario		10	concetto	B
Coadiutore		18	esecutiva	C
Usciere		2	ausiliaria	S/2
Servizi culturali:				
Archivista paleografo direttore dell'archivio storico regionale		1	direttiva	A/3
Bibliotecario capo servizio		1	direttiva	A/3
Bibliotecario direttore della biblioteca di Aosta		1	direttiva	A/3
Archivista ricercatore		3	concetto	B
Catalogatore		8	concetto	B
Animatore		2	concetto	B
Assistente di biblioteca		17	concetto	B
Segretario		1	concetto	B
Operatore microfilmatore		1	esecutiva	C
Coadiutore		8	esecutiva	C
Magazziniere		2	ausiliaria	S/2
Usciere		2	ausiliaria	S/2

ALLEGATO *B*

ELENCO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI
DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZI SCOLASTICI

Segreteria particolare dell'assessore
Segreteria particolare del sovraintendente agli studi
Uffici diversi

Servizio scuole elementari e materne:

a) Ufficio segreteria
b) Ufficio contabilità

Servizio scuole secondarie e artistiche:

a) Ufficio segreteria
b) Ufficio contabilità

Ufficio legislativo, contenzioso e organi collegiali, servizi di ragioneria:

a) Ufficio contabilità e bilancio
b) Ufficio pensioni
Archivio

SERVIZI CULTURALI

Archivio storico regionale
Servizio biblioteche
Biblioteca regionale

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1978, n. 43.

Approvazione di maggiore spesa per interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore delle categorie previste dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, e successive modificazioni, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1978, la maggiore spesa di lire cinquanta milioni.

Art. 2.

L'onere annuo di lire cinquanta milioni derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul cap. 8510 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per lo anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso

di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto numero 21 dell'allegato *E* al bilancio stesso).

Per gli anni futuri, l'onere sarà iscritto con legge d'approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti allegato *E*) L. 50.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 8510. — Contributi per l'estensione della assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (leggi regionali 31 agosto 1972, numero 37; 14 gennaio 1974, n. 2; 29 dicembre 1975, n. 44 e 3 gennaio 1977, n. 3) » 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1978, n. 44.

Approvazione di maggiori spese per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, e successive modificazioni, recanti norme per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi della agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, numero 30, e successive modificazioni, recanti norme per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, è approvata la maggiore spesa annua di lire settanta milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1978.

Art. 2.

L'onere di lire settanta milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 8495 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto numero 17 dell'allegato *E* al bilancio stesso).

Per gli anni futuri, l'onere sarà iscritto con la legge d'approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti allegato *E*) L. 70.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 8495. — Spese per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta (leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30; 8 novembre 1974, n. 38; 29 dicembre 1975, n. 45 e 30 novembre 1976, n. 60) L. 70.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1978, n. 45.

Estensione delle provvidenze di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, a favore degli esercenti attività commerciali, residenti in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, inerenti alla concessione di una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti in Valle d'Aosta, sono estese anche ai commercianti, titolari e collaboratori di impresa, iscritti negli elenchi nominativi per gli esercenti attività commerciali ed alla rispettiva cassa mutua regionale di malattia e residenti in Valle d'Aosta.

Art. 2.

L'onere annuo di lire venti milioni derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 8525 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi, la cui dicitura viene così modificata: « Spese per la concessione di indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, residenti in Valle d'Aosta ».

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto numero 20 dell'allegato *E* del bilancio stesso).

Per gli anni futuri, l'onere sarà iscritto con legge d'approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti allegato *E*) L. 20.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 8525. — Spese per la concessione di indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti in Valle d'Aosta » 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1978, n. 46.

Indennità integrativa di disagiato servizio a favore delle farmacie rurali, aperte al pubblico nel territorio della regione Valle d'Aosta, per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare per l'anno 1978 l'indennità di residenza ai titolari di farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e determinata con legge 8 marzo 1968, n. 221, attraverso la concessione di una indennità di disagiato servizio.

Art. 2.

L'indennità integrativa di cui all'articolo precedente, da corrispondere ai titolari di farmacie rurali, aperte al pubblico nel territorio della regione Valle d'Aosta, è determinata nella misura di complessive L. 27.000.000.

Art. 3.

L'indennità integrativa è concessa alle farmacie rurali di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

Art. 4.

La somma complessiva di lire ventisette milioni viene ripartita fra i titolari di farmacie rurali come segue:

a) due terzi da suddividere in parti uguali;

b) un terzo in misura inversamente proporzionale al volume d'affari risultante dalla dichiarazione presentata all'ufficio imposte sul valore aggiunto, riferita all'anno 1977.

Art. 5.

L'indennità integrativa è concessa in unica soluzione con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale ai titolari delle farmacie rurali.

Art. 6.

Per ottenere la concessione dell'indennità integrativa deve essere presentata all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale, a cura dei titolari di farmacie rurali, apposita domanda, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con allegata certificazione dell'ammontare del volume d'affari dichiarato all'ufficio imposte sul valore aggiunto, riferito all'anno 1977.

Art. 7.

L'indennità sarà devoluta unicamente ai titolari di farmacie rurali, funzionanti per tutto l'anno solare 1977 e che alla data della presentazione della domanda per la concessione dell'indennità siano ancora operanti sul territorio della Regione.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa complessiva di lire 27.000.000.

L'onere derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge graverà sul nuovo capitolo che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Alla copertura dell'onere di L. 27.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto n. 18 dell'allegato *E* del bilancio medesimo).

Art. 9.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Titolo I - Sezione III - Categoria V

Cap. 8090 (di nuova istituzione). — Indennità integrativa di disagiato servizio alle farmacie rurali . . . . L. 27.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento . . . . L. 27.000.000

Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo indicato al n. 18 dell'allegato *E* alla legge regionale 21 aprile 1978, n. 10, è ridotto di L. 27.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1978, n. 47.

Promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La regione Valle d'Aosta promuove qualificanti interventi in materia di assistenza socio-sanitaria a favore degli anziani e delle persone che, indipendentemente dall'età, versino in obiettive condizioni di disagio sociale, sanitario ed economico; le attività promosse debbono essere finalizzate al loro mantenimento o reinserimento nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza.

I servizi previsti dalla presente legge debbono essere coordinati ed integrati con la rete dei servizi generali e con i programmi regionali di sviluppo.

Al cittadino deve essere assicurata la libertà di scelta nell'accesso ai servizi.

Art. 2.

Tipologia dei servizi

Gli interventi della Regione sono finalizzati all'istituzione e alla gestione dei seguenti servizi:

a) servizi aperti;
b) servizi residenziali;
c) servizi per l'integrazione sociale.

Sono compresi nei servizi aperti: l'assistenza domiciliare socio-sanitaria; i soggiorni climatici marini, montani e termali; i centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero.

I servizi residenziali comprendono: i centri diurni e notturni di assistenza; le micro-comunità; il servizio-alloggi.

Le attività per l'integrazione sociale comprendono: gli interventi diretti ed indiretti per fare fronte ad esigenze primarie quali il sostentamento alimentare, l'affitto, il riscaldamento e i trasporti.

Sono ammesse inoltre altre forme di attività a livello sperimentale volte a conseguire le finalità generali della presente legge.

Art. 3.

Soggetti destinatari degli interventi regionali

La Regione assegna a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, contributi finanziari per l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui al precedente articolo.

I servizi dovranno essere funzionalmente inseriti nell'ambito della unità locale dei servizi socio-sanitari e nella sua articolazione in distretti di base.

Gli utenti partecipano alla copertura delle spese dei servizi di cui intendono usufruire, in misura proporzionale alle loro possibilità.

Titolo II

DEFINIZIONE DEI SERVIZI

Art. 4.

Assistenza domiciliare

L'assistenza domiciliare è il complesso delle prestazioni assistenziali (aiuto domestico, disbrigo delle commissioni, preparazione e fornitura dei pasti, igiene della casa e della persona sostegno psicologico, ecc.) e sanitarie (visite mediche, interventi infermieristici o di altri operatori di base), volte a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale.

Art. 5.

Soggiorni climatici marini, montani e termali

I soggiorni climatici marini, montani e termali svolgono la funzione di mantenimento e di ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori metereologici.

I soggiorni possono anche avere finalità di svago e di vacanza, nonchè di nuovi contatti e rapporti sociali.

Art. 6.

Centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero

Il centro di incontro si attua in ambienti forniti di sussidi ed arredi idonei per lo svolgimento di attività culturali e del tempo libero possibilmente con la presenza di animatori.

I centri di incontro possono avere carattere permanente, temporaneo o stagionale.

Di norma le modalità di funzionamento e le attività del centro di incontro sono determinate ed autogestite dagli utenti in accordo con l'ente locale che l'ha istituito.

Art. 7.

Centri diurni e notturni di assistenza

I centri diurni e notturni di assistenza, possibilmente integrati con i centri di cui all'articolo precedente, forniscono servizi di ristoro e di pernottamento e costituiscono anche punti d'appoggio dei servizi di assistenza domiciliare.

Art. 8.

Micro-comunità

La micro-comunità è un complesso di vani, munito di servizi generali idonei alla convivenza, destinato a persone anziane che hanno bisogno di sostegno di tipo sanitario infermieristico e domestico.

Art. 9.

Servizio-alloggi

Il servizio-alloggi si attua assegnando ad anziani singoli o coniugati, con canone di favore, alloggi dei quali gli enti indicati nell'art. 3 abbiano disponibilità a qualsiasi titolo.

I programmi di edilizia popolare ed economica degli enti locali territoriali debbono contenere norme per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.

Art. 10.

Interventi diretti della Regione

La Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative e nell'espletamento delle proprie funzioni amministrative e in quelle che saranno assegnate dallo Stato, assume iniziative o adotta specifici provvedimenti volti ad agevolare il soddisfacimento di esigenze primarie degli anziani quali il contenimento del costo della vita, dei canoni di affitto, delle spese per il riscaldamento e per i trasporti.

Titolo III

NORME PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 11.

Procedura

Gli enti interessati, per essere ammessi ai contributi previsti dalla presente legge, debbono presentare, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello per il quale il contributo viene richiesto, domanda all'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, corredata da analitica documentazione, dimostrativa della tipologia del servizio o dei servizi che si intendono istituire, del numero e della qualifica del personale addetto, ivi compreso l'eventuale apporto di personale volontario, nonchè dell'onere di spesa previsto.

Nella formulazione dei programmi gli enti locali, al fine di una corretta interpretazione dei bisogni prioritari della popolazione, debbono attivare forme di consultazione con la popolazione stessa e garantire la costante partecipazione delle forze sociali rappresentative degli interessi dei cittadini ed in particolare delle rappresentanze sindacali dei pensionati presenti nel territorio.

Art. 12.

Rendiconti

Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti gestori di servizi debbono presentare all'assessorato della sanità ed assistenza sociale il rendiconto analitico delle spese sostenute nell'anno precedente.

Art. 13.

Gestione

L'amministrazione dei servizi è espletata dagli enti locali promotori attraverso i propri organi istituzionali, secondo le rispettive competenze. L'organizzazione, la conduzione e la verifica della funzionalità operativa deve essere attuata con lo apporto di organismi partecipativi degli utenti e delle rappresentanze sindacali delle categorie interessate.

Titolo IV

MISURA DEI CONTRIBUTI E CRITERI PER LA LORO CONCESSIONE

Art. 14.

Contributi per spese di gestione

La misura dei contributi annui per spese correnti e i criteri per la loro concessione sono fissati come segue, nel limite dello stanziamento dell'apposito capitolo di spesa:

a) sino ad un massimo dell'80 % pro-nucleo assistito dal servizio di assistenza domiciliare;

b) sino ad un massimo del 75 % pro-capite per i soggiorni marini, montani e termali;

c) sino ad un massimo di L. 1.000.000 per il centro d'incontro per le attività culturali e del tempo libero;

d) sino ad un massimo di L. 3.000.000 per il centro diurno e notturno di assistenza;

e) sino ad un massimo dell'80 % della spesa per il funzionamento della micro-comunità;

f) sino ad un massimo di L. 150.000 per ogni nucleo fruente del servizio-alloggio.

Le misure e gli importi dei contributi come sopra determinati possono essere maggiorati in relazione alla disponibilità di fondi sull'apposito stanziamento del bilancio della Regione.

Art. 15.

Contributi in conto spese capitale

I contributi in conto spese capitale si distinguono in contributi «una tantum» per l'avvio e il primo impianto di servizi e in contributi annui per l'acquisto e il rinnovo di attrezzature ed arredi.

Detti contributi sono stabiliti come segue:

per il centro di incontro per le attività culturali e del tempo libero:

a) contributo «una tantum» massimo di L. 2.000.000;

b) contributo massimo annuo di L. 500.000;

per il centro diurno e notturno di assistenza:

a) contributo «una tantum» massimo di L. 4.000.000;

b) contributo massimo annuo di L. 1.000.000;

per la micro-comunità:

a) contributo «una tantum» massimo di L. 1.000.000 per ogni vano;

b) contributo massimo annuo di L. 200.000 per ogni vano.

Titolo V
ADEMPIMENTI DELLA REGIONE

Art. 16.
Consulta permanente dei pensionati

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale promuove la costituzione di una consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati.

Art. 17.
Piano annuale di riparto dei contributi

Entro il trentuno ottobre di ogni anno, previo parere della commissione permanente per la sanità ed assistenza sociale, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva il piano di riparto dei contributi per l'anno successivo, con l'indicazione della spesa ammessa a contributo per ogni singolo ente, sentita la consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati.

Il piano regionale può stabilire, per la selezione delle domande, priorità d'intervento.

Art. 18.
Concessione dei contributi

La giunta regionale provvede alla concessione dei contributi agli enti interessati con propria deliberazione fissandone le modalità e le condizioni.

Art. 19.
Vigilanze

Alla vigilanza sui lavori che interessino strutture edilizie provvede l'assessorato regionale ai lavori pubblici.

La vigilanza sulla funzionalità dei servizi è demandata allo assessorato della sanità ed assistenza sociale.

Art. 20.
Scioglimento degli enti comunali di assistenza

Entro centoventi giorni dall'estensione alla Valle d'Aosta degli articoli 1 e 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la Regione determina con propria legge il trasferimento ai rispettivi comuni delle attribuzioni, nonchè dei rapporti patrimoniali e del personale degli enti comunali di assistenza.

Titolo VI
NORME FINANZIARIE

Art. 21.
Oneri finanziari

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa complessiva di lire 100.000.000.

Gli oneri derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge graveranno per L. 40.000.000 sul nuovo cap. 8085 e per L. 60.000.000 sul nuovo cap. 8810 che vengono istituiti nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto n. 18 dell'allegato *E* del bilancio medesimo).

Le somme stanziate ai sensi della presente legge non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 22.
Finanziamenti

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Titolo I - Sezione III - Categoria V

Cap. 8085 (di nuova istituzione). — Contributi agli enti locali per la gestione di servizi a favore delle persone anziane . . . . L. 40.000.000

Titolo II - Sezione III - Categoria III

Cap. 8810 (di nuova istituzione). — Contributi agli enti locali per spese in conto capitale inerenti servizi a favore delle persone anziane . . . » 60.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento . . . . L. 100.000.000

Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo indicato al n. 18 dell'allegato *E* alla legge regionale 21 aprile 1978, n. 10, è ridotto da L. 150.000.000 a L. 50.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1978, n. 48.
Rifinanziamento della spesa per la costruzione di asili-nido comunali in Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare il completamento del piano regionale di costruzione degli asili-nido finanziato con il concorso prioritario dello Stato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, e con il concorso finanziario integrativo di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39, è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 500 milioni.

Art. 2.

La Regione concorre al finanziamento delle spese di cui all'articolo precedente con un contributo, sino alla concorrenza massima dell'ottanta per cento, in aggiunta del contributo dello Stato.

Art. 3.

L'onere di lire cinquecento milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 8820 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2745 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto numero 15 dell'allegato *E* al bilancio stesso).

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . . . L. 500.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 8820. — Spese per contributi per la costruzione e l'arredamento di asili-nido . L. 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1978, n. 49.

Attuazione della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del consiglio delle Comunità europee per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge la regione autonoma della Valle d'Aosta dà attuazione alla direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del consiglio delle Comunità europee riguardante gli interventi comunitari in favore dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate, tenuto conto delle specifiche caratteristiche agricole, ambientali, economiche e sociali del suo territorio.

Le misure previste tendono a mantenere un adeguato livello di popolazione nelle zone montane, ad incrementare la attività agricola ed al conseguimento di un sufficiente reddito nonchè alla conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse.

Per quanto non previsto specificatamente dalla presente legge regionale, si applicano le norme previste dalla direttiva (CEE) 28 aprile 1975, n. 268, dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 2.

La indennità compensativa annua di cui agli articoli 5, 6, 7 della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 e degli articoli 5, 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, è concessa agli imprenditori agricoli alle seguenti condizioni:

che coltivino i terreni e conducano aziende agricole a qualsiasi titolo (proprietari, coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, ecc.) aventi una superficie agraria utilizzabile di almeno tre ettari.

Sono computabili le superfici agrarie utilizzabili coltivate come le quote di comproprietà, quelle derivanti dalla partecipazione a proprietà collettive e consortili, interessenze; i diritti nelle «Consorterie», nelle comunità agrarie e simili, i diritti attivi di uso civico;

che si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nella direttiva (CEE) n. 268 e salvo le eccezioni di cui all'art. 6 della direttiva medesima.

La conduzione dell'azienda deve avvenire mediante la effettiva coltivazione dei terreni secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione dei beni immobili, delle opere di miglioramento fondiario aziendali e consortili.

Qualora il conduttore cessi di coltivare i terreni durante il quinquennio ma vi subentri nella conduzione altro conduttore, in possesso dei requisiti, quest'ultimo potrà percepire, fino al compimento del quinquennio, la indennità compensativa ed il precedente conduttore è esonerato dall'obbligo di restituire gli importi della indennità percepita fino al momento della cessazione.

La citata indennità compensativa è concessa al fine di ovviare o, quanto meno, ridurre gli svantaggi naturali permanenti esistenti nelle zone montane o dovuti alle condizioni climatiche difficili, all'altitudine, al periodo vegetativo abbreviato e alle forti pendenze che rendono difficile la meccanizzazione e oneroso l'uso dei mezzi tecnici.

Art. 3.

a) per le aziende agricole dotate di allevamenti bovini, ovini, caprini la indennità compensativa è stabilita in 53,5 U.C. per unità bestiame adulto (U.B.A.) allevati durante l'intero anno. L'importo della indennità non può superare 53,5 U.C. per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda.

In ogni caso l'importo totale della indennità per ogni azienda agricola non potrà superare quello corrispondente alle 25 U.B.A.

Quando il bestiame delle aziende delle sedi invernali viene monticato in alpeggio, per un periodo non inferiore a giorni novanta la corrispondente quota di indennità pari ad 1/4 di 53,5 U.C. compete al monticatore per ogni U.B.A. dallo stesso monticato.

La corresponsione della suddetta quota parte di indennità spettante al monticatore, per le U.B.A. monticate, è effettuata direttamente dal proprietario del bestiame allevato nelle aziende delle sedi invernali al momento dell'affidamento del bestiame stesso.

b) Quando si tratta di produzioni agricole diversa da quella bovina, ovina, caprina, l'indennità compensativa annua è stabilita nella misura di 53,5 U.C. per ettaro di superficie agraria utilizzata dall'azienda.

Dalla superficie agraria utilizzata di cui al comma precedente è detratta la superficie destinata alla produzione foraggera; quella destinata alla produzione di frumento, quella destinata alla produzione intensiva di meli, peri, peschi eccedenti il mezzo ettaro.

La indennità compensativa commisurata alla superficie utilizzata non potrà comunque superare 53,5 U.C. per ettaro e per anno e il suo importo totale, per ogni azienda, non potrà superare 1000 U.C.

In ogni caso le indennità indicate nei punti *a*) e *b*) predetti nella loro misura unitaria e complessiva non sono cumulabili fra loro per la stessa azienda e lo stesso beneficiario.

Art. 4.

La concessione a favore degli imprenditori agricoli, che abbiano presentato ed ottenuto l'approvazione di un piano di sviluppo aziendale, delle provvidenze previste dalla direttiva (CEE) n. 159 del 17 aprile 1972, dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55, concernenti l'ammodernamento delle aziende agricole e la realizzazione dei piani di sviluppo aziendali, è attuata alle condizioni di maggior favore sottoindicate:

a) il concorso nel pagamento degli interessi è elevato nella misura del 12 % e la durata dei mutui è stabilita in anni venti per gli investimenti fondiari e in anni dieci per l'acquisto di macchine, attrezzi, bestiame e delle altre dotazioni aziendali.

In ogni caso, l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 %;

b) il limite di fideiussione del fondo interbancario è elevato all'80 % dell'ammontare del mutuo. Per le cooperative agricole e le altre forme associative la misura della citata fideiussione è fissata nel 90 % dell'ammontare del mutuo. Per gli affittuari, mezzadri e coloni valgono le migliori condizioni di fideiussione di cui al quarto comma dell'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

c) quando i piani di sviluppo aziendali od i programmi di sviluppo annuali delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, od i programmi regionali di intervento prevedano specifici interventi per la promozione delle attività turistiche ed artigianali, le provvidenze di cui all'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono essere estese anche ad investimenti di carattere turistico ed artigianale per un importo complessivo non superiore a 10.730 U.C.

Le attività turistiche e artigianali devono essere compatibili con le attività agricole e forestali, con le quali devono armonicamente integrarsi e non causare pregiudizio o nocumento alcuno all'ambiente naturale nel quale si inseriscono. In ogni caso, devono rispondere e non essere in contrasto con le finalità di cui all'art. 1 della presente legge;

d) per le aziende che abbiano almeno 0,5 unità di bestiame adulto (U.B.A.) per ettaro di superficie foraggera e che abbiano i requisiti previsti dall'art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, il contributo integrativo per la produzione bovina ed ovina è elevato di un terzo e precisamente:

62,6 U.C. per ettaro di superficie foraggera nel primo anno e complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 3133,3 U.C.;

42,6 U.C. per ettaro di superficie foraggera nel secondo anno e complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 2133,3 U.C.;

21,3 U.C. per ettaro di superficie foraggera nel terzo anno e complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 1066,6 U.C.;

e) la durata massima dei piani di sviluppo è elevata ad anni nove.

Nel reddito da lavoro da conseguirsi, una volta ultimato il piano di sviluppo aziendale, è possibile includere l'importo dell'indennità compensativa.

Nel reddito da lavoro, ai fini dell'attuazione dei piani di sviluppo aziendale, è possibile conteggiare una aliquota massima di reddito proveniente da attività extra-agricola pari al 50 % del reddito complessivo, fermo restando che il reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola raggiunga il reddito comparabile almeno per una U.L.U.

Tuttavia, il piano di sviluppo aziendale può essere presentato anche quando il fabbisogno di lavoro dell'azienda raggiunge soltanto 0,7 U.L.U. (1 ULU = 2300 ore lavorative annue).

In tal caso il 70% del reddito di lavoro comparabile deve provenire dalla attività di lavoro agricolo nell'azienda e il restante 30 % può provenire da attività extra-agricole.

Qualora il fabbisogno di lavoro dell'azienda agricola superi le 0,7 U.L.U., il 50 % (come massimo) del reddito di lavoro comparabile può provenire da attività extra-agricole, sempre che l'azienda fornisca almeno il 70% del reddito comparabile e che il reddito di lavoro complessivo sia almeno pari al reddito comparabile per una U.L.U.;

f) si considera imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo annuo e che ricava dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.

Art. 5.

Gli aiuti agli investimenti collettivi per l'incremento della produzione foraggera, per la sistemazione degli alpeggi e dei pascoli utilizzati in forma collettiva nonchè per la produzione zootecnica di cui all'art. 11 della direttiva (CEE) n. 268 del 28 aprile 1975 e dell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, sono concessi secondo la normativa indicata negli articoli 9 e 10 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19.

In particolare si annoverano gli investimenti indicati nel citato art. 12 della legge 352 e i seguenti:

macchinari per la produzione e la raccolta dei foraggi;

istallazioni e impianti per l'immagazzinamento dei foraggi;

sistemazione di alpeggi e pascoli;

concimazione di fondo;

regolazione del regime idrico;

rimozione di detriti e di pietrame;

attrezzatura dei pascoli e degli alpeggi;

viabilità nei pascoli;

recinzione dei pascoli;

approvvigionamento di acqua potabile;

fienile e malghe.

I beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole legalmente costituite e iscritte nell'apposito registro regionale delle cooperative; le comunità montane; i comuni; le consorterie la cui costituzione ed i cui statuti siano regolarizzati conformemente alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 14; i consorzi di miglioramento fondiario legalmente costituiti e che, a giudizio dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste, diano affidamento di buon funzionamento e di capacità tecniche ed amministrative nell'espletamento della loro attività. In ogni caso, le consorterie devono dimostrare di possedere i propri organi amministrativi funzionanti regolarmente ed esplicare in modo continuativo le attività previste dallo statuto.

Le citate forme associative, per godere dei benefici di cui trattasi, devono avere la maggioranza dei soci che dedichino direttamente la maggior parte della loro attività complessiva annua di lavoro all'allevamento del bestiame.

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per lo stesso beneficiario e per la stessa opera o iniziativa, con analoghe provvidenze statali, regionali, o di qualsiasi altro ente pubblico.

Art. 6.

Sono vietati tutti gli interventi finanziari e qualsiasi aiuto per l'acquisto di vitelli destinati all'ingrasso, di suini e per investimenti nel settore delle uova e dell'avicoltura in genere.

Gli interventi per l'acquisto di bovini sono consentiti soltanto per la prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e quando se, ad investimento ultimato, l'azienda beneficiaria singola o associata, trae almeno il 60 % dei ricavi complessivi dall'allevamento dei bovini e degli ovini.

Gli investimenti nel settore suinicolo possono essere incentivati soltanto se il 35 % degli alimenti necessari viene prodotto in azienda e limitatamente a quegli investimenti comportanti una spesa complessiva compresa fra il minimo di 10.730 U.C. ed il massimo di 54.400 U.C. incluse.

Il presente articolo è parte integrante di tutte le leggi regionali in materia di incentivi in agricoltura ed in particolare delle leggi 3 agosto 1972, n. 19; 14 agosto 1962, n. 18; 8 ottobre 1973, n. 33; 24 ottobre 1973, n. 34.

Art. 7.

A favore delle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile di cui all'art. 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, adeguato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, la regione autonoma della Valle d'Aosta potrà concedere aiuti finanziari, creditizi o contributivi a condizione che tali aiuti non siano più elevati di quelli concessi alle aziende che adottano un piano di sviluppo aziendale.

La condizione di cui sopra si ritiene soddisfatta quando gli aiuti sono inferiori di almeno il 2 % dei contributi in conto interesse o del controvalore capitalizzato quando si tratti di contributi in conto capitale.

Pertanto, agli attuali tassi di interesse di mercato praticati per il credito agrario del 15,5 % - 16 %, gli interventi finanziari indicati nella lettera *a*) dell'art. 4 precedente (per le aziende che adottano il piano di sviluppo aziendale) e per le aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile (ferme restando gli importi di spesa massimi fissati dalla direttiva n. 159/72 per ogni U.L.U.) sono così stabiliti e riassunti nella loro misura massima:

Denominazione intervento	Aziende che attuano il piano di sviluppo. In grado di raggiungere il reddito comparabile	Aziende che non attuano il piano di sviluppo. Non in grado di raggiungere il reddito comparabile
1) Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di durata massima di anni 20 per investimenti fondiari e le strutture agricole	12%	10%
2) Corrispondente controvalore capitalizzato; contributi in conto capitale per gli investimenti fondiari e le strutture agricole	60%	50%
3) Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata di anni 10 per l'acquisto di bestiame, macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali	12%	10%
4) Corrispondente controvalore capitalizzato; contributo in conto capitale per prestiti per acquisto bestiame, macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali	43%	34%

Alle misure di intervento indicate nel precedente comma non sono assoggettate i seguenti tipi di investimenti ed opere:

interventi collettivi per il miglioramento delle colture foraggere;

acquedotti, elettrodotti rurali, viabilità aziendale e interaziendale;

fabbricati rurali destinati ad abitazione degli agricoltori.

Art. 8.

Le norme che comunque contrastino con gli articoli 2 e 3 della presente legge sono nulle e abrogate.

La indennità compensativa annua è erogata esclusivamente secondo la normativa della presente legge.

Gli importi degli interventi creditizi e in conto capitale previsti dalle leggi regionali in materia di incentivi in agricoltura e specificatamente quelli indicati nelle leggi regionali 14 agosto 1962, n. 18; 8 ottobre 1973, n. 33; 24 ottobre 1973, n. 34 concernenti investimenti fondiari, strutture agricole in genere, acquisto di macchine, attrezzi, bestiame e altre dotazioni aziendali, esclusi quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 7 della presente legge non possono superare, nella loro misura massima, quella fissata nel già citato art. 7 precedente.

Qualora tali misure degli aiuti superino quelle massime indicate nell'art. 7 precedente sono corrispondentemente ridotte e ad esse uniformate.

Il presente articolo è parte integrante delle leggi regionali succitate in materia di indennità compensativa e di incentivi in agricoltura.

Art. 9.

Ai fini del finanziamento dei piani di sviluppo aziendali, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, verranno determinati annualmente, in considerazione del tasso fissato per il credito agrario, l'ammontare della quota del concorso pubblico nel pagamento degli interessi ed il tasso a carico del beneficiario, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

L'applicazione della presente legge è subordinata alla normativa comunitaria e nazionale e conseguentemente il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le modificazioni che si rendessero necessarie in relazione alle variazioni del valore della unità di conto e della regolamentazione comunitaria e nazionale al fine di adeguare l'operato della Regione alla normativa stessa.

Art. 10.

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per lo stesso beneficiario e per la stessa opera od iniziativa, con analoghe provvidenze statali, regionali o di qualsiasi altro ente pubblico.

Art. 11.

I compiti di carattere tecnico, la istruttoria delle domande inerenti l'applicazione della direttiva comunitaria n. 268 del 28 aprile 1975 e della presente legge sono affidati all'assessorato della agricoltura e delle foreste, che vi provvede mediante il servizio agrario. I compiti amministrativi e finanziari sono affidati all'assessorato alle finanze.

Spetta inoltre all'assessorato dell'agricoltura e delle foreste:

accertare la esistenza dei requisiti per la concessione degli aiuti previsti dalla sopracitata direttiva comunitaria;

proporre alla giunta regionale l'adozione di ulteriori ed eventuali norme procedurali che si rendessero necessarie per una corretta applicazione della presente legge;

proporre alla giunta regionale, per la successiva approvazione da parte del consiglio regionale, eventuali priorità nella concessione degli aiuti previsti dalla direttiva comunitaria.

Art. 12.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte nei limiti dei fondi attribuiti alla Regione in base al riparto, stabilito dal CIPE, sugli stanziamenti previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Le spese per gli interventi di cui alla legge sopracitata verranno fronteggiate con i fondi disponibili sui residui di stanziamento dell'esercizio 1977 di cui ai capitoli 4197, 4198, 4199, 4200, 4201.

Per l'esercizio 1978 e successivi la spesa verrà fronteggiata con gli stanziamenti che verranno iscritti nello stato di previsione dei relativi bilanci corrispondenti ai capitoli sopradistinti.

Art. 13.

La destinazione degli stanziamenti è vincolata agli scopi ed alle finalità previste dalla citata direttiva.

Contro le decisioni adottate dall'assessorato dell'agricoltura e delle foreste, in ordine all'applicazione della presente legge, è consentito ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse. La giunta regionale si pronuncia in via definitiva.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 luglio 1978

ANDRIONE

(*Omissis*).

(7680)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100783110)